

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA D'INFANZIA

21° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2001

Presidenza della presidente MAZZUCA POGGIOLINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(130-bis-160-bis-445-bis-852-1697-bis-1985-3128-3228-4648-B) Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile, approvato dal Senato della Repubblica in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri; Bruno Ganeri ed altri; Bucciero ed altri; Salvato ed altri; Mazzuca Poggiolini; Antonino Caruso ed altri; Serena; del disegno di legge d'iniziativa governativa, e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

* PRESIDENTE Pag. 2, 4, 5 e *passim*

* BERNASCONI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 15

* BRUNO GANERI (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	Pag. 14
CALLEGARO (<i>CCD</i>), relatore alla Commissione	2, 8
* CARUSO Antonino (<i>AN</i>)	5
CASTELLANI Carla (<i>AN</i>)	15
* DANIELE GALDI (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	13
DE LUCA Athos (<i>Verdi-l'Ulivo</i>)	6
* FASSONE (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	7, 8
LO CURZIO (<i>CCD</i>)	11
MANZINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	17
* PIANETTA (<i>Forza Italia</i>)	12
* RESCAGLIO (<i>PPI</i>)	8
SALVATO (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	5
* SCOPELLITI (<i>Forza Italia</i>)	9

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 13,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(130-bis-160-bis-445-bis-852-1697-bis-1895-3128-3228-4648-B) *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonchè al titolo VIII del libro primo del codice civile*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri; Bruno Ganeri ed altri; Bucciero ed altri; Salvato ed altri; Mazzuca Poggiolini; Antonino Caruso ed altri; Serena; del disegno di legge d'iniziativa governativa, e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonchè al titolo VIII del libro primo del codice civile», approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri, Marini e Fiorillo; Mazzuca Poggiolini, Fumagalli Carulli, Del Turco, Fiorillo, Bruni, Besso Cordero e Iuliano; Bruno Ganeri, Bucciarelli, Daniele Galdi e Sartori; Bucciero, Antonino Caruso, Valentino; Salvato, Bergonzi, Caponi, Carcarino, Cò, Manzi, Marino e Russo Spena; Mazzuca Poggiolini; Antonino Caruso, Maceratini, Valentino, Pontone, Bucciero, Battaglia, Carla Castellani, Campus, Pellicini, Monteleone, Mantica, Maggi, Reccia, Marri, Cozzolino, Bornacin, Pace, Bonatesta, Bevilacqua, Magnalbò, Siliquini, Demasi e Specchia; Serena; del disegno di legge d'iniziativa governativa, e modificato dalla Camera dei deputati.

Oggi la Commissione è convocata per discutere e deliberare, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento del Senato, solo sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, fatta salva la votazione finale. Nuovi emendamenti potranno essere considerati solo se in diretta correlazione con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

In premessa, però, voglio sottolineare che, dato il grande impegno profuso da tutti i Gruppi, sia in Senato che alla Camera, per l'approvazione di questo provvedimento di riforma, procederemo con tempi molto abbreviati; ho già avuto assicurazione da parte di tutti i Gruppi di non voler modificare il testo del disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati, che pertanto verrà approvato in questa sede e diventerà legge di Stato.

Prego, pertanto, il senatore Callegaro di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

CALLEGARO, relatore alla Commissione. Signora Presidente, interverrò molto brevemente perchè le modifiche apportate dalla Camera dei

deputati non hanno in alcun modo intaccato nè la filosofia ispiratrice nè l'impianto complessivo del provvedimento approvato dal Senato. Forse sono stati chiariti alcuni punti o ne è stata data un'interpretazione più evidente, ma non è stato – ripeto – intaccato il contenuto della norma.

Ad esempio, per quanto riguarda l'articolo 6, sono state fissate maggiori puntualizzazioni in relazione alle coppie di fatto, ma non è stato mutato nulla. Devo riconoscere che è stata apportata qualche innovazione opportuna: ad esempio, avevamo stabilito che l'adozione non è preclusa quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi; alla Camera è stato precisato (in realtà, anche noi ci eravamo posti il problema) che comunque il coniuge più anziano non deve superare il limite massimo di età in misura superiore a dieci anni. Si tratta di una puntualizzazione opportuna se vogliamo rapportare il più possibile la famiglia adottiva a quella naturale.

Un'altra innovazione che io condivido è relativa alle segnalazioni. Il pubblico ufficiale, che viene a conoscenza dello stato di abbandono di un minore, deve fare una segnalazione, ma a chi deve farla? Noi abbiamo indicato il giudice tutelare perché, essendo più vicino al luogo in cui può venire abbandonato il bambino, forse è anche quello più idoneo. Abbiamo discusso a lungo su questo punto: qualcuno pensava fosse meglio rivolgersi direttamente al tribunale dei minorenni, ma poi abbiamo ritenuto preferibile prevedere un filtro. La Camera dei deputati ha sostituito la figura del giudice tutelare con quella del procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni. Ciò rappresenta un fatto positivo perché la procura ha possibilità di indagine molto vaste sul territorio e forse è il soggetto naturale al quale fare le segnalazioni. Su questo, quindi, non avrei assolutamente nulla da dire.

È stato stabilito, poi, un termine per gli istituti – fino al 2006 – ed è stata posta una clausola. Anche di questo, se vi ricordate, avevamo discusso a lungo, perché molti sostenevano l'opportunità di un'anagrafe centrale che contenesse l'elenco dei bambini in stato di adottabilità; avevamo, però, qualche dubbio che si potesse tramutare in una schedatura. Evidentemente la Camera dei deputati ha superato il dubbio e ha ritenuto opportuno istituire questo servizio, che – ripeto – anche molti di noi consideravano opportuno. Quindi, alla fine, è stata posta una clausola transitoria, che anche noi in un primo tempo avevamo pensato di aggiungere, ma poi abbiamo deciso che non ne valeva la pena. Si tratta, comunque, di una clausola che non comporta niente di particolare.

Per quanto riguarda l'articolo 25 (corrispondente all'articolo 24 del testo approvato dal Senato), per i casi particolari di adozione, avevamo discusso a lungo e poi avevamo inserito un subcomma in cui si prevedeva una corsia preferenziale per coloro che avessero voluto adottare minori affetti da *handicap*. Questo punto non è stato soppresso, ma semplicemente trasferito.

Per quanto riguarda il cosiddetto svelamento delle origini, è stato stabilito (forse non era necessario, perché in un certo senso era già previsto, ma comunque, *ad abundantiam*, non inficia nulla) che le informazioni

concernenti l'identità dei genitori biologici possano essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un servizio sanitario, qualora ricorrano i presupposti della necessità e dell'urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore. Mi sembra che questo inserimento non possa trovare obiezioni.

Viene data inoltre una corsia preferenziale a coloro che si dichiarano disposti ad adottare bambini (ricorderete la discussione sorta con le associazioni) superiori a cinque anni di età. Anche questo aspetto mi pare giusto.

Sono stati leggermente modificati, dal punto di vista procedurale, i termini per le indagini: noi avevamo stabilito 90 giorni (ma eravamo stati incerti tra 60 e 90 giorni), mentre la Camera dei deputati ha stabilito il termine di 120 giorni.

Mi lascia forse un po' perplesso e non so come debba essere interpretato, sempre dal punto di vista procedurale, il termine di 30 giorni previsto per il ricorso in appello. È evidente lo scopo di accelerare al massimo la procedura. D'altra parte il termine di 30 giorni per un appello è normale, è previsto anche nel codice di procedura civile, e non rappresenta un'innovazione. Non so se fissare 30 giorni significhi che esso debba comunque avvenire entro questo termine, quando sappiamo che la regola generale stabilisce che l'impugnazione avviene entro 30 giorni dalla notifica altrimenti entro un anno dal deposito della sentenza. Ora, il fatto che la sentenza va impugnata entro 30 giorni può darsi che debba essere interpretato - questo punto non è molto chiaro - nel senso che sempre e comunque deve essere impugnata entro 30 giorni, cioè che non sia possibile lasciare decorrere un anno in caso di mancata notifica della sentenza. Questo è l'unico punto che mi ha lasciato un po' perplesso ma, nella peggiore delle ipotesi, valgono sempre le regole del codice di procedura civile.

I punti più rilevanti sono quelli illustrati, poi ve ne sono altri assolutamente marginali, come per esempio quello relativo all'articolo 14 (articolo 13 del testo approvato dal Senato). Noi avevamo stabilito che deve essere sentito «il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento», fissando quindi due condizioni. La Camera dei deputati, invece, ha eliminato il richiamo alla «opportunità». D'altra parte, forse tale richiamo era superfluo, dal momento che è sempre il tribunale dei minorenni a decidere se il minore di 12 anni abbia un tale grado di discernimento da essere sentito.

PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi al disegno di legge in esame:

«La 1ª Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando che occorre chiarire che anche per fornire le informazioni previste dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 24 occorre la preventiva autorizzazione del tribunale per i minorenni».

«La 2^a Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, ed in particolare con riferimento alle sanzioni penali di cui al titolo VI, esprime parere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta».

Colleghi, propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14, tenuto conto anche degli accordi presi tra i vari Gruppi al fine di approvare il provvedimento oggi stesso.

SALVATO. Signora Presidente, credo che l'orientamento di molti (non so se di tutti), sapendo anche che siamo in fine legislatura, sia quello di non presentare emendamenti, però ritengo che ciononostante debba esserci un rispetto delle regole. Queste ultime, considerato che siamo in sede deliberante, stabiliscono che abbia luogo la discussione generale e che dopo sia fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Possiamo stabilire tale termine alla fine della discussione generale. Se approveremo il provvedimento domani, e non oggi, non credo che caschi il mondo, perciò, per rispetto di ognuno di noi, cerchiamo di stare alle regole.

PRESIDENTE. Senatrice Salvato, la ringrazio per la sua precisazione, però vi era un orientamento da parte di molti Gruppi di approvare oggi stesso il disegno di legge. Comunque, la sua indicazione mi sembra molto corretta, quindi il termine per la presentazione degli emendamenti sarà stabilito alla fine della discussione generale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, avverto che naturalmente la dichiarazione di voto finale, com'è giusto che sia, sarà affidata alla Capogruppo in Commissione, cioè alla senatrice Castellani.

Io volevo solo soffermarmi su due questioni, la prima delle quali riguarda l'articolo 6, che è stato modificato dalla Camera dei deputati in maniera sostanzialmente marginale per quanto riguarda tutta la prima parte. A mio avviso, il risultato che ne consegue è di minore portata rispetto a quel punto di equilibrio che mi ero sforzato di raggiungere e che aveva trovato condivisione nella maggioranza dei componenti della nostra Commissione. Comunque credo anche che questa minore portata sia tutto sommato di misura talmente contenuta da poter considerare facilmente superabile la questione.

Invece, temo che sia stata assolutamente e gravemente inappropriata l'operazione compiuta dai colleghi della Camera dei deputati con l'inserimento del testo del comma 8 all'articolo 6, che di per sé nel merito è condivisibile (non ho eccezioni sul contenuto sostanziale dello stesso), tuttavia è stato inserito in un articolo che disciplina tutt'altra questione e che, proprio per i suoi contenuti intrinseci (stiamo discutendo e disponendo

della capacità di rendersi genitori adottivi), deve essere mantenuto asciugato nel proprio testo, in maniera da essere soggetto al minor numero possibile di equivoci interpretativi. Credo che, anche senza la presentazione formale di un emendamento, in sede di *drafting*, di coordinamento, questa norma possa essere puramente e semplicemente trasferita in altra e più appropriata sede, quindi probabilmente nella parte iniziale del provvedimento.

Per quanto riguarda l'articolo 25 del testo approvato dalla Camera, mi attendevo dal relatore una spiegazione rispetto ad una decisione che trovo priva di qualsiasi fondamento e di qualsiasi significato, al punto tale che probabilmente sono io ad essere in difetto di comprensione. Mi riferisco alla soppressione della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 44 della legge n.184, la quale, rispetto alla lettera *c*), disciplina ipotesi diversa da quella del minore che si trovi nella condizione di essere senza genitori: il minore portatore di *handicap* che viene affidato in adozione, secondo la procedura speciale, attraverso il responsabile consenso di entrambi i genitori o di uno dei due.

Mi riferisco al caso concreto, ad esempio, del sordomuto. Sappiamo che in alcune occasioni il sordomutismo non è un fatto solo strettamente fisico, ma deriva dalle condizioni in cui il bambino è nato ed allevato. In questo caso, quindi, viene impedita la scelta responsabile dell'adozione da parte di altri genitori. Certamente, si potrebbe dire che tale minore può essere tranquillamente affidato e crescere con un'altra famiglia, ma se i genitori ritengono che ciò debba avere un completamento attraverso l'istituto dell'adozione, francamente credo che debba essere un'opportunità consentita e non viceversa proibita.

Come ho detto poc'anzi, vorrei avere il conforto del relatore e dei colleghi che più di me hanno avuto capacità di approfondire il tema circa i motivi per cui la Camera dei deputati si è risolta ad assumere tale decisione.

DE LUCA Athos. Onorevoli colleghi, io sono tra quelli che avrebbero voluto un testo diverso in relazione ad alcune questioni. Mi riferisco, in particolare, alle coppie di fatto, alla conoscenza dei genitori naturali e ad altri punti sui quali – come sapete – abbiamo discusso. Tuttavia ritengo sia un atto di responsabilità politica quello di cogliere l'opportunità che ci diamo quest'oggi di concludere e fornire comunque un contributo. Infatti, al di là dei punti di vista dei singoli senatori e dei singoli Gruppi, sicuramente questo testo rappresenta un passo in avanti ed un miglioramento per diversi aspetti, che renderà più agevole l'adozione.

Resta fermo il fatto che, come altri, sono convinto che il problema più generale delle adozioni non si risolverà con tale provvedimento, anche se quest'ultimo rappresenta un contributo del Parlamento.

Il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza vive un momento particolare, anche per le nuove problematiche legate al disagio vissuto dai bambini, alla base delle vicende di cui si sono interessate ultimamente anche le cronache (come, ad esempio, gli efferati ed incredibili avvenimenti che

si sono verificati in questi giorni); pertanto, se il Parlamento potesse dare una risposta, anche se per molti di noi non esaustiva, compierebbe un atto di responsabilità.

Alla base di questo provvedimento c'è uno sforzo teso a far sì che i bambini e gli adolescenti possano avere il requisito fondamentale per la loro corretta crescita psicologica ed esistenziale: possano, cioè, avere l'affetto, il calore e l'amore di altre persone che, come abbiamo ascoltato nelle numerosissime audizioni svolte, rappresentano una necessità, al di là delle assistenze economiche e quant'altro.

Quindi, in questo senso ritengo che il provvedimento in esame apra nuove possibilità e, per tali ragioni, preannuncio fin d'ora, a nome del mio Gruppo, il voto favorevole. A tale proposito, rinnovo l'invito di concluderne l'iter oggi (vi sarà anche il tempo di svolgere le dichiarazioni di voto), perché non vorrei che domani si creassero ulteriori problemi legati alla presenza o a quant'altro e rischissimo di fare uno scivolone su un tema che invece ci vede tutti concordi.

FASSONE. Signora Presidente, nel corso dell'esame in prima lettura di questo provvedimento, avevo manifestato a titolo personale numerose riserve, che mantengo poiché i punti su cui si erano appuntati i miei rilievi non sono stati modificati; ciò, però, appartiene ormai alle parti del testo non più modificabili e, quindi, al passato dal punto di vista procedurale.

Per quel che riguarda i punti oggetto di modifica e, quindi, di nostra valutazione, ritengo che il giudizio debba essere complessivamente positivo, anche se non mancano anche in questo caso aspetti che si prestano a riserve.

Ritengo molto positiva, ad esempio, l'introduzione del comma 5 dell'articolo 1, con il quale si vuole dare un'intonazione multietnica alle nostre normative e, tra l'altro, si sostituisce il concetto di etnia a quello di razza, addirittura migliorando il dettato costituzionale. Quindi, questa modifica è sicuramente positiva.

Giudico, invece, negativamente gli interventi operati all'articolo 2 – parlo, ripeto, a titolo personale – ed, in particolare, là dove si stabilisce che «per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare». Si tratta ancora una volta di una norma di tipo volontaristico, che porrà i tribunali per i minori nella grande difficoltà di decidere cosa fare qualora non vi fossero le famiglie e le comunità. Posto che l'ipotesi di partenza è quella di una famiglia insufficiente dalla quale bisogna spostare il minore, si rischia di fare il danno del bambino se si prevedono come luoghi ai quali destinarlo solo talune situazioni che possono mancare in concreto. Comunque, questo è il testo, che credo verrà interpretato in modo elastico.

Inoltre, la collocazione del comma 4 dell'articolo 2 mi trova critico dal punto di vista della tecnica legislativa e, quindi, avanzo il suggerimento di trasferirlo in sede di coordinamento. Il comma 4 prevede una norma a spiccato carattere transitorio, ma è inserito nel testo di una legge che rimane invariata; infatti, tutto il nostro intervento agisce all'interno

della legge n. 184 del 1983 e, quindi, è assolutamente anomalo e tecnicamente censurabile il fatto di inserire all'interno del corpo di questa norma una proposizione normativa che ha un termine cronologico. Pregherei, pertanto, il *drafting* di valutare se, in sede di coordinamento, il comma 4 potrà essere scorporato e collocato, ad esempio, all'interno dell'articolo 39 o come articolo *39-bis*, proprio per dare una più corretta impostazione tecnica al testo del provvedimento nel suo complesso.

Giudico positivamente il fatto che sia rimasta, sia pure con variazioni, l'impostazione data a proposito delle coppie unite da matrimonio; con ciò, infatti, si realizza una mediazione tra l'esigenza di dare rilevanza al vincolo e, nello stesso tempo, quella di accordare un riconoscimento anche ad una convivenza purché caratterizzata da una certa stabilità.

Avrei voluto che ci si spingesse un po' oltre a proposito del comma 8, sempre del medesimo articolo 6, là dove la Camera (facendosi carico del fatto che, con l'innalzare l'età entro la quale si è legittimati a chiedere l'adozione, si rischia di avere una scopertura, cioè una minore richiesta dei bambini più grandi) ha proposto giustamente un intervento incentivante proprio per quelle coppie che si dichiarino disposte ad adottare i piccoli. Aver stabilito una limitazione soltanto a quelli che hanno un'età superiore a 12 anni rischia in effetti di lasciare scoperta la fascia di bambini da 6 a 12 anni, che fatalmente registrerà una minore domanda, posto che le coppie più adulte, umanamente, sposteranno la loro domanda sui bambini molto piccoli. Questo punto, quindi, giustifica alcune riserve.

Ritengo, inoltre, non felice l'innovazione introdotta all'articolo 24 (corrispondente all'articolo 23 del testo approvato dal Senato) a proposito delle informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici ed, in particolare, al comma 4, posto che le informazioni utili per una struttura ospedaliera o per un presidio sanitario sono di natura clinica, biologica ed organica e non sono quelle anagrafiche. Mi auguro che sarà fatto un uso estremamente prudente di questa facoltà, e soprattutto che le eventuali ulteriori informazioni siano coperte da quello stesso segreto che investe oggi gli ufficiali di stato civile e presumo debba trasferirsi automaticamente anche agli ufficiali sanitari.

CALLEGARO, *relatore alla Commissione*. L'anamnesi, a volte, può essere fondamentale.

FASSONE. Sì, ma non si affronta un problema di natura clinica conoscendo le generalità.

Comunque la normativa su questo punto rimane complessivamente positiva, poiché la Camera dei deputati ha convalidato l'impianto di mediazione che noi ci eravamo proposti.

RESCAGLIO. Signora Presidente, mi ritrovo nel giudizio complessivo che ha dato il relatore, sintetizzando le innovazioni introdotte dalla Camera. L'attesa è tanta, di fronte a questo provvedimento, che probabil-

mente ci sfugge anche la necessità di seguire, passo passo, i chiarimenti e, a volte, i perfezionamenti introdotti.

Noto che, probabilmente, la Camera è stata combattuta tra l'esigenza di perfezione e di perfezionismo. Come sottolineava il relatore, non so se era così necessario sostituire i «se opportuno» con il termine «deve». L'articolo 7 è stato modificato nel senso che, quando si dice «Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, può, se opportuno», la Camera ha stabilito «deve essere sentito». Probabilmente porre attenzione alla *privacy*, anche in questo caso, avrebbe potuto convincere che quel «se opportuno» meritava attenzione.

Anche all'articolo 25 del testo approvato dal Senato, la Camera ha sostituito «può, se opportuno, essere sentito» con «deve essere sentito», aggiungendo «in considerazione della sua capacità di discernimento». Bisognerebbe vedere se il discernimento esiste o è un'utopia. Probabilmente, bisogna capire da quale angolazione è partito il discorso.

Così ho qualche perplessità (però capisco la questione), quando all'articolo 24 la Camera stabilisce che «Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario». Non sono competente in materia sanitaria, però bisogna stare molto attenti, perché in questo caso si può infrangere una sensibilità umana.

Comunque, complessivamente, la Camera dei deputati ha dato ragione all'impostazione che noi avevamo qui attuato dietro lo specifico lavoro del relatore. Quindi, si ottiene un testo che mi pare trovi vasti consensi (li troverà anche nel Paese), perché ha tenuto conto di tanti valori e di tanti ideali, in un momento in cui la famiglia avverte tutto questo come un problema centrale, non secondario.

Preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo e, pur riconoscendo che la Camera ha lavorato anche con molta sensibilità, ritengo che, probabilmente, in alcuni passaggi le modifiche avrebbero potuto essere più marginali. Però, indubbiamente, il testo merita attenzione e va approvato.

SCOPELLITI. Signora Presidente, anche se brevemente, non rinuncio ad esprimere alcune considerazioni sul disegno di legge in esame, sul quale non avevo potuto intervenire in sede di votazione finale nel novembre dello scorso anno essendo, in quel periodo, in America con il Comitato per l'abolizione della pena di morte. Non rinuncio adesso a delle considerazioni generali, facendo poi riferimento alla dichiarazione di voto del Capogruppo.

È necessaria una premessa di ordine generale. Noi ci siamo trovati nell'esigenza di modificare la legge n. 184 del 1983 (la quale, a detta degli operatori del settore, era una buona legge) con l'intento di accelerare l'*iter* delle adozioni, quindi praticamente rendere le adozioni più semplici, più facili, e soprattutto di sburocratizzare questa macchina che aveva molti intoppi, così come denunciato anche dai vari presidenti del tribunale dei minori nelle audizioni che hanno preceduto la discussione della legge.

Credo che, pur avendo operato in tale direzione, non sempre siamo riusciti a trasformare le parole in fatti legislativi concreti e forse la legge che stiamo per approvare presenta ancora qualche difficoltà e qualche scoria di burocratizzazione, né le piccole modifiche apportate dalla Camera servono a compensare. Il relatore parla di piccole correzioni che non alterano la filosofia della legge: sono perfettamente d'accordo con lui perché sono correzioni che vanno a toccare quello che di brutto è presente nel provvedimento, ossia una buona dose di retorica, quella parte che sarebbe stato meglio non avere nella legge, perché anche se scritta con altre parole non cambia la sostanza della stessa.

Alcune considerazioni sul merito delle modifiche. Trovo molto positiva l'introduzione del comma 5 all'articolo 1, così come sottolineato dal senatore Fassone, perché in effetti si allarga molto il panorama delle adozioni e quindi della multiethnicità del nostro Paese.

Reputo inopportuna, invece, la modifica di cui al comma 3 dell'articolo 4, in cui si dà al servizio sociale locale «la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento». Questo aspetto – se non ricordo male – è stato molto discusso e si era preferito non dare al servizio sociale locale una responsabilità che molte volte non è in grado di affrontare. Il fatto che la Camera lo abbia reintrodotta, per la verità, non mi piace assolutamente. Ci sono dei casi di vita vissuta che dimostrano, purtroppo, che i servizi sociali – non dico volutamente – hanno fatto più danno che bene. Ho paura che questa loro eccessiva presenza, eccessiva competenza, eccessiva interferenza, possa creare dei disagi e non contribuire a risolverli.

Qualche parola merita l'articolo 6, che si riferisce ai requisiti per le adozioni. Al Senato, nella precedente lettura, era stato trovato un compromesso con chi sosteneva che le adozioni dovevano essere rese possibili anche per le coppie conviventi e non solo per quelle legate dal vincolo del matrimonio, per cui si equiparavano i tre anni di matrimonio con i tre anni di convivenza, purché sfociassero poi nel matrimonio. Era un compromesso che a me non andava bene, ma – come si dice: «di necessità virtù» – bisogna anche sapersi accontentare.

Comunque trovo giusto che tale correlazione fosse contenuta nello stesso comma. Collocare in un nuovo comma la previsione che il requisito della stabilità del rapporto possa ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto stabilmente prima del matrimonio per un periodo di tre anni significa voler differenziare i due momenti. Probabilmente gli effetti non mancheranno; manca però il messaggio di uno Stato laico, a fronte dell'importanza che un bambino venga adottato anziché rimanere chiuso, per esempio, in un *lager* a Mosca, dove viene violentato con la complicità dei suoi stessi istitutori. Avrei voluto che si liberalizzasse e si desse la libertà alla coppia di fatto di poter adottare.

Diciamoci la verità, la previsione di cui al comma 2, che collega la capacità di educare, istruire e mantenere i minori alla coppia sposata, legata dal sacro vincolo del matrimonio, desta non poche perplessità, anche alla luce dei drammatici e tristi fatti di cronaca.

Voglio ricordare l'ultimo, il caso di Novi Ligure, di una famiglia – da quello che raccontano le cronache giornalistiche – basata sul matrimonio, che vive nei valori cristiani, con la mamma della ragazza che insegnava il catechismo in chiesa. Cosa vogliamo dire, che non è stata in grado di educare questa ragazza?

Esistono dei paradossi fra quello che vorremmo fosse un requisito sociale e quello che poi nella realtà accade. Di questo, devo dire la verità, mi dolgo.

Passando ad altro requisito avrei voluto che il limite di età venisse a cadere completamente e non fosse aumentato soltanto a 45 anni.

Sono assolutamente d'accordo anche con l'introduzione effettuata all'articolo 11, là dove si stabilisce di verificare che i parenti entro il quarto grado abbiano comunque rapporti significativi con il minore. Mi chiedo, però, chi verificherà l'esistenza del rapporto significativo. Di chi è l'ardua sentenza? Mi auguro che anche questo punto sia reale.

Inoltre – e concludo – sono molto felice della soppressione dell'articolo 37: a mio avviso, il potere «ispettivo» dei parlamentari diventava una vera e propria ingerenza nella vita privata, risultando non solo paradossale, ma addirittura contrario alle leggi che questo stesso Parlamento ha adottato a proposito della *privacy*.

Ripeto, il testo non è quello che personalmente avrei voluto, ma capisco anche che è sorte di questa legislatura approvare provvedimenti «tappandosi il naso»: non è un'affermazione solo dell'opposizione, visto che anche il collega Athos De Luca ha sottolineato che avremmo potuto approvare un testo migliore. Ormai siamo abituati al ping pong con la Camera dei deputati e a leggi perfettibili: è un sintomo dell'incapacità di intervenire nelle riforme e nelle revisioni delle leggi con coraggio, determinazione e senso di responsabilità. Come opposizione, però, non possiamo fare di più, se non assecondare quello che la maggioranza, senza coraggio, riesce a fare.

LO CURZIO. Signora Presidente, la ringrazio per l'opportunità concessami di esprimere laconicamente il mio pensiero su tre punti.

Il primo riguarda la necessità e l'urgenza, al di là delle considerazioni libere e culturalmente elevate espresse da alcuni colleghi circa la questione «opposizione e maggioranza», di questa legge, tanto attesa dall'opinione pubblica.

Si tratta di un provvedimento, signora Presidente, onorevoli colleghi, che conta molto sul piano della civiltà e non costa nulla sull'operatività concreta. È un passo positivo che sostanzialmente il Senato ha compiuto.

Condivido la relazione svolta dal senatore Callegaro e desidero sottolineare che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono, a mio avviso, migliorative e valide e soprattutto integrano i concetti – su cui codesta Commissione si è soffermata per intere giornate, per mesi – espressi in ordine alle coppie di fatto, all'articolo 6, e agli articoli 9, comma 4, e 25.

Desidero richiamare, prima di trattare l'articolo 25, il comma 8 dell'articolo 6, là dove la Camera dei deputati prevede «specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di 18 anni degli adottati». Onorevoli colleghi, questa integrazione è positiva ai fini della facilitazione di una risposta tanto richiesta da genitori e anche da determinati ambienti.

In merito all'articolo 25, relativamente all'adozione consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato, desidero sottolineare che, se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi. Si tratta di un fatto estremamente positivo, che allarga le posizioni anche di certi ambienti ecclesiali e religioso-cristiani, e ci consente di sottolineare chiaramente che questa visione del provvedimento è molto democratica.

Chiedo, infine, al relatore se può esplicitare meglio la modifica dei termini (non ho ben compreso se si tratta di 120 o di 30 giorni), lasciando le regole al codice di procedura civile, cui il senatore Callegaro si è rifatto.

Queste sono le considerazioni sommarie ed affrettate (ma sostanzialmente ed eticamente condivisibili), che io svolgo in merito al provvedimento, la cui approvazione appare necessaria subito, anziché rinviarla ulteriormente a domani.

PIANETTA. Signora Presidente, il Gruppo Forza Italia ha sempre pensato fosse utile aggiornare e semplificare la legge n. 184, cioè la disciplina sull'adozione e sull'affidamento dei minori, tant'è vero che in Senato questo è stato considerato addirittura come un argomento proposto dalle opposizioni.

In questo ramo del Parlamento abbiamo svolto una discussione ampia, che è durata molto tempo, e la Camera – come del resto ha riferito il relatore – ha lasciato sostanzialmente inalterato l'impianto formulato, discusso ed impostato qui in Senato.

Anch'io voglio fare riferimento all'articolo 1, comma 5, come qualcosa di innovativo da plaudire, in senso positivo.

Per quanto riguarda l'articolo 24, comma 4, a mio modo di vedere c'è una sorta di incongruenza, perché si fa riferimento al grave pericolo per la salute del minore e, quindi, le informazioni devono essere intese come attinenti la salute più che l'identità dei genitori biologici e, pertanto, come qualcosa di amministrativo. La parte del comma 4 introdotta dalla Camera forse potrebbe avere più rispondenza se fosse inserita nel comma 3, perché è più ampio, là dove prevede che si fa riferimento a notizie, informazioni ed anche a certificazioni. Si tratta, però, di un suggerimento da valutare nell'ambito delle cosiddette modalità di *drafting*. Non c'è dubbio che all'interno del comma 4 si fa esclusivamente riferimento alle informazioni concernenti l'identità, mentre al comma 3 la dimensione è più ampia

e, quindi, risponde meglio alle esigenze connesse alla dicitura «pericolo per la salute del minore».

Vorrei sottolineare anche quanto evidenziato dal relatore in ordine alla questione dell'appello, cioè del termine di 30 giorni. Il senatore Callegaro ha fornito un'interpretazione secondo cui sempre e comunque l'impugnazione va fatta entro 30 giorni. Ebbene, se questa è l'interpretazione, dobbiamo sottolinearla, perché oltre tutto è atta ad accelerare le procedure e le modalità per quanto riguarda tale aspetto.

In occasione della dichiarazione di voto svolta in Aula, anch'io ho particolarmente evidenziato il fatto che il disegno di legge in esame può essere ancora migliorato, dando ulteriore capacità alle semplificazioni. Credo, però, che questo elemento possa essere messo in atto anche attraverso un'esperienza applicativa. Auguriamoci, quindi, che un'ulteriore semplificazione possa essere oggetto di un'altra definizione.

PRESIDENTE. Gli Uffici all'itereranno il *drafting* affinché possa valutare se e come recepire le indicazioni fornite dai senatori Fassone, Caruso, Pianetta, dallo stesso relatore e da quant'altri abbiano messo in evidenza una migliore conformazione delle norme.

DANIELE GALDI. Signora Presidente, voglio dare merito al relatore per tutto il lavoro che abbiamo svolto in prima lettura sul disegno di legge in esame, considerato anche che l'impianto del provvedimento non è stato intaccato dalle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Abbiamo lavorato a lungo per arrivare all'unificazione di progetti di legge che erano molto lontani l'uno dall'altro e di questo va dato merito al relatore e a tutti i componenti della Commissione, che in questa sede hanno trascorso molto del loro tempo, ognuno rinunciando a qualcosa.

Credo che la Camera abbia introdotto modifiche solo relativamente ad alcuni aspetti, peraltro già affrontati con la legge di riforma dell'assistenza; tutte le provvidenze qui introdotte fanno parte delle norme, dei criteri di tale legge. Forse è un bene riproporle in questa sede, perché è un richiamo per tutti gli operatori che poi devono applicare la legge, sia la parte sociale che i tribunali, quindi avvocati e così via. Forse, in questo caso, è valsa la pena abbondare.

Proprio la riforma dell'assistenza già prevede che i bambini piccoli non possono più andare in istituto, per cui voglio tranquillizzare il collega Fassone. È vero, nessun bambino piccolo deve andare in istituto, ma è anche vero che in tutti questi anni la vita dell'istituto è stata trasformata all'interno in piccole comunità.

L'operazione di ristrutturazione degli istituti non è cosa impossibile, ma possibilissima, e trova fra l'altro finanziamento proprio nella copertura del fondo sociale nazionale. Quindi è un obiettivo raggiungibile, sottolineando appunto che un bambino al di sotto dei 5 anni non può assolutamente vivere la vita di un grande istituto.

Anch'io sono preoccupata relativamente al comma 4 dell'articolo 24. Circa tale articolo, voglio che risulti a verbale, per futura memoria, che

sono sempre stata contraria alla possibilità per l'adottato – anche a 25 anni – di venire a conoscenza delle proprie origini. Se vi ricordate, in prima lettura ho votato in modo difforme su tale articolo. Continuo ad essere contraria perché ritengo che la famiglia che adotta un bambino sia l'unica famiglia per quel bambino, anche diventato adulto. Introdurre il principio, il diritto per l'adulto di conoscere la sua famiglia biologica va in qualche modo a delegittimare la famiglia adottante. Io di questo sono convinta. Noi stabiliamo un principio per pochissimi casi (sono pochissimi gli adulti che vogliono conoscere le loro origini), intaccando però in tal modo il principio che l'unica famiglia è quella che adotta quel bambino.

Naturalmente voterò a favore del provvedimento e sono contenta che si concluda il suo *iter*, però voglio che resti traccia, per futura memoria, del mio dissenso sull'articolo 24.

Infine, credo che, eventualmente con un ordine del giorno, sia possibile recuperare la questione relativa ai responsabili delle strutture ospedaliere, poiché il comma 4 dell'articolo 24 è veramente pericoloso.

BRUNO GANERI. Signora Presidente, alcuni dei colleghi intervenuti hanno anticipato quello che avrei voluto dire, comunque anch'io voglio ringraziare il relatore e la Commissione tutta per il lungo lavoro svolto. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non hanno fatto altro che rafforzare l'impianto del testo varato dalla Commissione infanzia, considerato che i cambiamenti sono più formali che sostanziali.

Tengo a dire, perché resti traccia a verbale, che la stampa ieri ha dato molto risalto al lavoro svolto dalla Camera. Mi rivolgo a lei, signora Presidente, affinché, nel momento in cui il Senato approverà il disegno di legge in esame, nel quale trova riscontro il lavoro minuzioso ed attento di questa Commissione, ad ognuno vengano attribuiti i propri meriti.

Ad una lettura soggettiva, ognuno di noi rinuncia a qualche convinzione personale, ma questo è lo scotto che si paga ogni volta che una legge è il frutto di intelligenze e di apporti diversi. Ognuno di noi avrebbe preferito altre soluzioni per alcuni aspetti, io personalmente per quanto riguarda la coppia di fatto. Comunque accetto l'esplicitazione della Camera, in quanto mi sembra migliorativa, ma conservo alcune perplessità già espresse anche da altri colleghi.

Mi riferisco alla perplessità espressa dal collega Fassone per quanto riguarda il comma 4 dell'articolo 2, la cui previsione va opportunamente inserita come norma transitoria e non nel corpo della legge, ed alla preoccupazione relativa al comma 4 dell'articolo 24. Esso deve essere interpretato nel senso che le informazioni inerenti l'identità dei genitori biologici fornite anche ai responsabili di strutture ospedaliere siano di carattere squisitamente sanitario. A tale scopo, la collega Bernasconi ha preparato un ordine del giorno che, se saremo tutti d'accordo, potrebbe essere accompagnato al testo come ordine del giorno della Commissione.

Infine, signora Presidente, mi permetto di fare un appello affinché domani siano tutti presenti in Commissione, al fine di approvare questo disegno di legge che è atteso dal Paese e sul quale abbiamo lavorato tanto.

Annuncio che il nostro Gruppo non presenterà emendamenti e che voterà a favore del testo.

BERNASCONI. Signora Presidente, pur esprimendo un giudizio positivo sul disegno di legge per l'opportunità di una definitiva riforma delle adozioni nazionali, intervengo in questa sede per riconfermare le mie perplessità circa la relazione tra famiglie conviventi e adozioni.

Mi ero già espressa in prima lettura in Senato e riconfermo qui la mia posizione, citando peraltro una bellissima vignetta, comparsa dopo la prima approvazione, in cui un nero chiedeva se poteva adottare e gli si rispondeva: sì, purché tu diventi bianco! Questa è la mia interpretazione della formulazione circa la convivenza. Di fatto si chiede la riparazione con il vincolo matrimoniale. Io rimango convinta che la convivenza tra due persone sia invece un legame sentimentale molto forte, addirittura in alcuni casi più forte di quello delle coppie che hanno vincoli, e che quindi i conviventi eterosessuali abbiano tutte le caratteristiche per poter allevare bene dei figli, anche quelli adottati. Questa è la mia unica perplessità.

Infine, la questione relativa alle informazioni sanitarie può essere risolta con un ordine del giorno. Il testo Camera apporta una modifica all'articolo 24 che può essere pericolosa: inserisce una via privilegiata per i responsabili di strutture ospedaliere (in questo caso i medici) di accedere alle informazioni. È chiaro che è necessario prevedere che i medici sono deputati solo della salute e dei rischi sanitari del minore e che le informazioni cui possono accedere non possono essere altre che quelle di natura strettamente sanitaria, legate a dei rischi reali per la salute dei minori.

A tal proposito, preannuncio che presenterò un ordine del giorno che spero venga adottato dalla Commissione, nel quale oltre tutto riaffermo (è un vincolo di legge ma è sempre bene ribadirlo) che i medici sono tenuti ad un segreto professionale strettissimo. Ovviamente bisogna vigilare affinché detto segreto professionale sia rispettato, data la delicatezza delle informazioni.

CASTELLANI Carla. Signora Presidente, vorrei innanzi tutto ringraziare il relatore per il lavoro svolto ed il senatore Antonino Caruso di Alleanza Nazionale, che ha permesso, con i suoi emendamenti e quelli del Gruppo, di trovare un punto di mediazione, che sostanzialmente è alla base strutturale di questo nuovo provvedimento. Rivolgo un ringraziamento anche a tutti i commissari che, superando posizioni ideologiche, sono riusciti a dare vita ad un testo sostanzialmente rispettato dalla Camera dei deputati.

Non entro nel merito, perché lo ha già fatto il senatore Antonino Caruso, ma vorrei evidenziare la parte qualificante di questo provvedimento. Siamo passati dal titolo della legge n. 184 «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», al nuovo titolo: «Diritto del minore ad una famiglia». Credo si tratti di un cambiamento culturale nell'approccio al pro-

blema, che va sostanzialmente sottolineato a dimostrazione del fatto che bisogna dare ai bambini una famiglia e non ai genitori dei figli.

Preannuncio, poi, che il Gruppo di Alleanza Nazionale esprimerà un voto favorevole e non presenterà emendamenti, fermo restando l'ordine del giorno, preannunciato poc'anzi dalla senatrice Bernasconi, che ci riserviamo di leggere, ma che mi sembra possa essere accolto (anche se credo che il comma inserito alla Camera si riferisca solo a particolari situazioni di malattia).

PRESIDENTE. In conclusione, mi sia consentito esprimere qualche breve osservazione.

Vorrei innanzi tutto sottolineare che, a mio avviso, questo provvedimento è stato sicuramente migliorato dalla Camera dei deputati, la quale ha avuto il tempo di dare seguito ad una promessa che avevamo fatto ma che non abbiamo avuto il tempo di onorare: il recepimento di alcuni emendamenti proposti dalle associazioni. Ricorderete che, alla fine, proprio per i tempi strettissimi della sede redigente, abbiamo dovuto concludere i nostri lavori molto rapidamente e, quindi, abbiamo tralasciato, non potendo concretamente farlo, di inserire l'anagrafe dei minori e le facilitazioni per le coppie che avessero adottato bambini di età superiore a cinque anni.

Tutto ciò è stato possibile alla Camera e, pertanto, in questa sede voglio ringraziare le associazioni, anche quelle che ci hanno crocifisso con quelle pubblicità in cui si affermava che la Commissione infanzia del Senato voleva lasciare i bambini in istituto e non operava in favore dei minori. Le ringrazio lo stesso perché comunque – come si vede – il Parlamento, quando ha la possibilità, riesce a fare quello che la politica deve fare, cioè la rappresentazione di tutte le istanze ed il recepimento delle indicazioni utili per migliorare la vita del Paese e, in questo caso, la qualità di vita e le prospettive future di bambini più sfortunati, che non hanno una famiglia.

Il «Diritto del minore alla famiglia» – come ha poc'anzi sottolineato la senatrice Castellani – è il manifesto di questa nuova normativa, che noi avevamo ben presente, e ringrazio anche i colleghi della Camera dei deputati perché hanno avuto la sensibilità di cogliere tale aspetto, addirittura esplicitandolo nel titolo della legge n. 184.

Inoltre, è stata molto importante la sottolineatura del ruolo che i servizi sociali devono svolgere nell'ambito della valutazione nella fase preadottiva, operando le opportune relazioni, anche perché così viene richiesto da quasi tutti gli Stati con i quali abbiamo rapporti per le adozioni internazionali. È vero che la legge n. 184 era del 1983 e, quindi, precedente al *boom* delle adozioni internazionali, ma il fatto che ciò non venisse previsto nell'attuale normativa ha creato non pochi disguidi ed incomprensioni con i Paesi dai quali provengono i minori. Ora, il fatto di averlo previsto, attraverso professionalità così valide, come quelle che svolgono i servizi sociali sul territorio, aggiunge a questo provvedimento un valore di efficacia ed anche un riconoscimento delle categorie di persone che lavorano nel sociale.

Voglio ringraziare il relatore, senatore Callegaro, che ha avuto l'abilità e la bravura di collegare testi così diversi, anche con un retroterra culturale tanto differente. Ringrazio altresì la relatrice alla Camera dei deputati, onorevole Anna Serafini, che ha avuto l'abilità, la pazienza ed il grande pregio di collegare fortemente il mondo politico con quello associativo, in modo tale da superare le incomprensioni e portare a compimento questa normativa.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

MANZINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signora Presidente, intervengo solo per manifestare l'apprezzamento del Governo per il provvedimento in esame. Come dicevano poc' anzi la senatrice Castellani e la Presidente, il «Diritto del minore ad una famiglia» è un bel manifesto, che fa onore alla Commissione, ovviamente al relatore, che voglio ringraziare, e alla Presidente.

Mi sembra che questo provvedimento indichi una crescita di civiltà nel nostro Paese e l'apprezzamento è ancora maggiore perché è stato uno dei pochi momenti – purtroppo – in cui il Parlamento ha saputo affrontare il problema non da posizioni di schieramenti: pur partendo e toccando temi che fanno riferimento a valori, ad ideologie e a riferimenti culturali molto diversi, tuttavia è prevalso un aspetto semplicissimo (che vorrei fosse sempre presente quando facciamo le leggi sulla scuola), rappresentato dal fatto che si tratta di una legge «bambinocentrica». Per tale motivo, quindi, voglio ringraziare, a nome del Governo, la Commissione per il buon lavoro svolto e per il risultato raggiunto.

Nel merito, tutti gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati mi sembrano sostanzialmente di ripulitura e di chiarimento di alcuni aspetti; credo anche si possano accettare le richieste di correggere ulteriormente sul piano del *drafting* certe posizioni, che forse sono più coerenti con alcuni articoli rispetto ad altri. Così come non ho difficoltà ad accogliere l'ordine del giorno, preannunciato dalla senatrice Bernasconi, che mi sembra richiami un aspetto che in qualche misura dovrebbe già esserci, cioè l'obbligo alla riservatezza della sanità, partendo ovviamente dal dato che le richieste possono essere solo riferite a problemi sanitari; in tal modo, però, anche la vigilanza può essere più puntuale.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Manzini.

Propongo che il termine per la presentazione degli emendamenti venga fissato per le ore 19 di oggi, mercoledì 28 febbraio.

Poiché non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,45.

